

(N. 2032)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1957

Modifica alle norme del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, relative al passaggio a ruolo del personale salariato del Ministero della difesa.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ci onoriamo sottoporre al Vostro esame è veramente atteso dai salariati in servizio al Ministero della difesa. Si tratta di oltre venticinquemila salariati, specializzati e qualificati, di cui molti con funzione di capi operai, che prestano servizio negli arsenali, nelle officine, negli aeroporti, e per il loro alto grado di qualificazione e capacità professionali, sono vivamente apprezzati dai tecnici italiani e dagli esperti di altre Nazioni, dove effettuano in continuazione particolari servizi di collaudo.

Con il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 940, il Ministero della difesa fissò gli organici dei salariati di ruolo così suddivisi:

- 10.000 alla Marina;
- 8.710 all'Esercito;
- 7.000 all'Aeronautica.

Successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, vennero sancite le norme di attuazione del decreto legislativo n. 940.

Dopo nove anni dall'approvazione di tale legge, la sistemazione in ruolo del personale salariato avrebbe dovuto rappresentare un giusto ed umano riconoscimento dei meriti e dei numerosi anni di lodevole servizio.

Al migliorato stato giuridico che assicura la stabilità di lavoro, eliminando il contratto a termine, non fa peraltro riscontro un adeguato trattamento economico, nè la garanzia, all'atto del collocamento a riposo, di un conforme trattamento di quiescenza.

Poichè il criterio informatore del decreto legislativo n. 940 dovrebbe tendere a premiare i salariati più anziani e più meritevoli, appare evidente che, ove sussistano o permangono le carenze delle norme di applicazione, il criterio medesimo viene snaturato della sua vera essenza. Ed a riprova di quanto affermiamo, sta la perplessità e la preoccupazione degli operai interessati al collocamento in ruolo i quali preferiscono rinunciare al passaggio medesimo se non verrà riveduto integralmente, all'atto dell'accettazione, il loro stato economico.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I motivi per cui il danno appare evidente sono:

L'operaio temporaneo che accetta il passaggio a permanente, viene riportato alla paga iniziale della categoria di appartenenza. La differenza della paga da temporaneo che è superiore a quella da permanente, viene conservata a titolo di assegno « personale » riasorbibile con i successivi scatti periodici e non calcolato agli effetti della pensione;

lo stesso operaio, all'atto di passare nel ruolo viene a perdere il diritto dell'indennità di licenziamento, prevista in tutti i casi, pari a 20 giornate di paga per ogni anno di servizio prestato;

L'operaio che accetta il passaggio a permanente, per acquistare il diritto alla pensione dello Stato, deve riscattare tanti anni quanti ne occorrono per raggiungere il minimo dei 19 anni, sei mesi, un giorno, prestati in qualità di temporaneo, versando il 6 per cento sull'80 per cento della paga goduta al momento in cui chiede il riscatto stesso, ed un ulteriore 6 per cento in conto Tesoro per tutto il periodo di futuro servizio.

Rimanendo temporaneo, invece, continuerebbe a versare all'I.N.P.S. il 2 per cento circa in conto rivalutazione pensioni; godrebbe dell'indennizzo dei 20 giorni l'anno in qualunque momento ritenesse lasciare il servizio, incomincerebbe a godere del primo scatto biennale già maturato e continuando a godere degli scatti periodici futuri, non si aggraverebbe

del pesante fardello « dell'assegno personale » che, non essendo pensionabile, e quindi non parte integrante della paga di fatto, viene decurtato dalla 13<sup>a</sup> mensilità.

Inoltre se si tiene conto che fra alcuni anni la differenza fra la pensione dell'I.N.P.S. e quella dello Stato sarà di lievissima entità al confronto di ciò che si viene a perdere e che la pensione della Previdenza spetta all'interessato quando compie il 60<sup>o</sup> anno di età, mentre il diritto a godere quella dello Stato spetta al 65<sup>o</sup> anno, non è difficile trarre le dovute conclusioni per un netto e deciso rifiuto al collocamento nel ruolo.

Pertanto, allo stato delle cose, è necessario e doveroso riparare agli inconvenienti sopra lamentati.

Il presente disegno di legge mira appunto a superare le gravi sperequazioni che si vengono a verificare, riconoscendo ai salariati che accettano il passaggio a ruolo, all'atto stesso del passaggio, tanti scatti paga quanti sono gli anni di servizio, la facoltà di accettare o meno la pensione dello Stato e la riapertura dei termini circa l'accettazione del passaggio a ruolo.

Quanto sopra è contenuto negli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

Il presente disegno di legge non prevede oneri maggiori perchè gli operai temporanei già godono degli scatti periodici, dalla data della assunzione in servizio, comunque l'articolo 5 include gli eventuali oneri negli stanziamenti previsti per il bilancio della Difesa

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai salariati non di ruolo che vengono nominati permanenti in base alle norme contenute nel decreto legislativo n. 940 del 7 maggio 1948, viene attribuita la retribuzione iniziale, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per la categoria in cui vengono immessi, incrementata di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di servizio resi, senza demerito, dalla data di assunzione in qualità di salariati, anche se detta assunzione è avvenuta in categoria diversa da quella nella quale vengono inquadrati.

## Art. 2.

Ai fini della determinazione del trattamento economico di cui sopra vengono valutati, altresì, anche i periodi di servizio discontinuo comunque prestati da salariati di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, articolo 25.

## Art. 3.

I salariati che accettano il passaggio nella categoria degli operai permanenti, conservano il diritto all'indennità di licenziamento prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 15, anche per il periodo di servizio prestato precedentemente alla nomina.

## Art. 4.

I termini per l'accettazione o meno per il passaggio a permanente sono riaperti per il periodo di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

## Art. 5.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.